



Roma, 30 novembre 2020

Circolare n. 363/2020**Oggetto: Notizie in breve.**

Trasporti internazionali – Austria – Come preannunciato, dall'1 gennaio 2021 il divieto di transito notturno sull'Autostrada A/12 (Inntalautobahn) nel tratto Kufstein – Zirl sarà esteso ai veicoli Euro VI di peso superiore a 7,5 tonnellate; il transito notturno sarà ammesso solamente ai veicoli elettrici e a idrogeno, nonché ai veicoli a metano (CNG) e a gas naturale liquefatto (LNG). Il transito di veicoli Euro VI sarà consentito solo qualora il carico e lo scarico della merce avvenga nella zona centrale (Kernzone) o nella zona estesa (Erweiterte Kernzone) della A/12 ovvero avvenga nel tratto Ampass – Zirl (cioè dal chilometro stradale 72 al chilometro stradale 90). Si rammenta che il divieto di circolazione notturna vige per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate dalle 20,00 alle 5,00 nel periodo invernale (dall'1 novembre al 30 aprile), dalle 22,00 alle 5,00 nel periodo estivo (dall'1 maggio al 31 ottobre), dalle 23,00 alle 5,00 nelle giornate di domenica e nei giorni festivi durante l'intero anno e che i veicoli che trasportano merci deperibili, medicinali, animali vivi e i veicoli di trasporto combinato che caricano e scaricano nei terminal ferroviari di Hall e di Worgl sono esentati dal suddetto divieto indipendentemente dalla classe ecologica dei veicoli.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Codice della Strada – Revisioni – Il Ministero dell'Interno ha riepilogato le proroghe delle scadenze delle revisioni dei veicoli in base alle vigenti normative nazionali e comunitarie – Circolare Ministero dell'Interno prot.n.300/A/8971/1/20/101/3/3/9 del 24.11.2020.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Codice della Strada – Proroghe patenti – Il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha riepilogato le proroghe delle scadenze di validità delle patenti in scadenza ai sensi dei recenti provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria; tutte le informazioni sono disponibili all'indirizzo <https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/patente-covid-19/patenti-le-disposizioni-per-lemergenza-coronavirus>.

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [260/2020](#), [210/2020](#) e [123/2016](#)
Allegati quattro
Gr/gr*



Landesgesetzblatt für Tirol

Amtssigniert. SID2020111131379
Informationen unter: amtssignatur.tirol.gv.at

Jahrgang 2020

Kundgemacht am 20. November 2020

121. Änderung des Nachtfahrverbotes für Schwerfahrzeuge auf der A 12 Inntal Autobahn

121. Verordnung des Landeshauptmannes vom 11. November 2020, mit der die Verordnung, mit der auf der A 12 Inntal Autobahn ein Nachtfahrverbot für Schwerfahrzeuge erlassen wird, geändert wird

Aufgrund der §§ 10 und 16 Abs. 1 Z 4 des Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L), BGBl. I Nr. 115/1997, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 73/2018, wird im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie verordnet:

Artikel I

Die Verordnung, mit der auf der A 12 Inntal Autobahn ein Nachtfahrverbot für Schwerfahrzeuge erlassen wird, LGBl. Nr. 64/2010, zuletzt geändert durch die Verordnung LGBl. Nr. 62/2016, wird wie folgt geändert:

1. Im Abs. 1 des § 3 hat der Einleitungssatz zu lauten:

„Im Sanierungsgebiet ist auf beiden Richtungsfahrbahnen der A 12 Inntal Autobahn zwischen Straßenkilometer 6,35 im Gemeindegebiet von Langkampfen und Straßenkilometer 90,00 im Gemeindegebiet von Zirl das Fahren mit folgenden Kraftfahrzeugen verboten, sofern diese nicht mit reinem Elektroantrieb oder mit Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie ausgestattet sind:“

2. Im Abs. 1 des § 4 wird in der lit. f das Zitat „des Truppenaufenthaltsgesetzes, BGBl. I Nr. 57/2001, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 85/2009“ durch das Zitat „des Truppenaufenthaltsgesetzes, BGBl. I Nr. 57/2001, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 102/2019“ ersetzt.

3. Im Abs. 1 des § 4 werden die bisherigen lit. h und i durch folgende neue lit. h ersetzt:

„h) bis zum 31. Dezember 2020 Fahrten mit Kraftfahrzeugen der Euroklasse VI (NO_x-Emission nicht mehr als 0,4 g/kWh), sofern dies durch eine entsprechende Kennzeichnung des Fahrzeuges nach der IG-L – Abgasklassen-Kennzeichnungsverordnung, BGBl. II Nr. 120/2012, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 272/2014, oder bei selbstfahrenden Arbeitsmaschinen durch ein im Fahrzeug mitgeführtes Dokument nachgewiesen ist, ab 1. Jänner 2021 jedoch nur unter der weiteren Voraussetzung, dass die Kraftfahrzeuge in der Kernzone gemäß Abs. 2 erster Satz be- oder entladen (Quelle oder Ziel in der Kernzone) oder in der erweiterten Zone gemäß Abs. 2 zweiter Satz be- und entladen werden (Quelle und Ziel in der erweiterten Zone) oder lediglich der Abschnitt der A 12 Inntal Autobahn zwischen Straßenkilometer 72,00 im Gemeindegebiet von Ampass und Straßenkilometer 90,00 im Gemeindegebiet von Zirl zum Zweck des Gütertransports befahren wird,“

4. Die bisherige lit. j des § 4 Abs. 1 erhält die Buchstabenbezeichnung „i)“.

5. Der bisherige Abs. 2 des § 4 wird durch folgende neue Abs. 2 und 3 ersetzt:

„(2) Zur Kernzone zählen die politischen Bezirke Imst, Innsbruck-Land, Innsbruck-Stadt, Kufstein und Schwaz. Zur erweiterten Zone zählen in

- a) Österreich: die politischen Bezirke Kitzbühel, Landeck, Lienz, Reutte und Zell am See,
 - b) Deutschland: die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Rosenheim (inkl. Stadt) und Traunstein,
 - c) Italien: die Bezirksgemeinschaften Eisacktal, Pustertal und Wipptal.
- (3) Die Dokumente nach Abs. 1 lit. g und h sind mitzuführen und den Organen der Straßenaufsicht auf Verlangen auszuhändigen.“

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:

Platter

Der Landesamtsdirektor:

Forster

Traduzione di cortesia - Modifica del divieto di circolazione notturna per i veicoli pesanti sull'autostrada A 12 Inntal

121a Ordinanza del Governatore del Land Tirolo dell'11 novembre 2020 che modifica l'ordinanza che vieta ai veicoli pesanti di circolare di notte sull'autostrada A 12 Inntal

Sulla base dei §§ 10 e 16 comma 1 n. 4 della legge sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico (IG-L), Gazzetta ufficiale federale I n. 115/1997, modificato da ultimo dalla legge Gazzetta ufficiale federale I n. 73/2018, d'intesa con il Ministro federale per la protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia:

Articolo 1

L'ordinanza che vieta ai veicoli pesanti di circolare di notte sull'autostrada A 12 Inntal, Gazzetta ufficiale tirolese n. 64/2010, modificata da ultimo dall'ordinanza Gazzetta ufficiale tirolese n. 62/2016, è modificata come segue:

1. La frase introduttiva del paragrafo 1 del § 3 recita:

"Nell'area di riqualificazione, la guida su entrambe le corsie direzionali dell'autostrada A 12 Inntal tra il chilometro stradale 6,35 nel territorio comunale di Langkampfen e il chilometro stradale 90,00 nel territorio comunale di Zirl è vietata con i seguenti veicoli a motore, a meno che non siano dotati di trazione puramente elettrica o di tecnologia a celle a combustibile a idrogeno:".

2. al comma 1 dell'articolo 4, lettera f, la citazione "della legge sul trasporto delle truppe, Gazzetta ufficiale federale I n. 57/2001, modificata da ultimo dalla legge Gazzetta ufficiale federale I n. 85/2009" è sostituita dalla citazione "della legge sul trasporto delle truppe, Gazzetta ufficiale federale I n. 57/2001, modificata da ultimo dalla legge Gazzetta ufficiale federale I n. 102/2019".

3. al comma 1 del § 4, le precedenti lettere h e i sono sostituite dalla seguente nuova lettera h:

"h) fino al 31 dicembre 2020, la guida di veicoli a motore di Euroclasse VI (emissione di NOx non superiore a 0,4 g/kWh), a condizione che ciò sia comprovato da un'adeguata marcatura del veicolo conformemente all'ordinanza sull'identificazione della classe euro IG-L, Gazzetta ufficiale federale II n. 120/2012, modificata da ultimo dall'ordinanza Gazzetta ufficiale federale II n. 272/2014, o, nel caso di macchine semoventi, da un documento trasportato a bordo del veicolo. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2021, solo a condizione che i veicoli a motore vengano caricati o scaricati nella zona centrale ('Kernzone') ai sensi del paragrafo 2, prima frase (origine o destinazione nella zona centrale) o nella zona estesa ('erweiterte Kernzone ') ai sensi del paragrafo 2, seconda frase (origine e destinazione nella zona estesa) o solo il tratto dell'autostrada A 12 Inntal tra il chilometro 72,00 nel territorio comunale di Ampass e il chilometro 90,00 nel territorio comunale di Zirl viene utilizzato per il trasporto di merci".

4. l'ex lit. j del § 4 comma 1, lettera j), è rinominato "i)".

5. Il precedente paragrafo 2 del § 4 è sostituito dai seguenti nuovi paragrafi 2 e 3:

"(2) La zona centrale comprende i distretti politici di Imst, Innsbruck-Land, Innsbruck-Stadt, Kufstein e Schwaz. La zona estesa comprende in

a) Austria: i distretti politici di Kitzbühel, Landeck, Lienz, Reutte e Zell am See

b) Germania: i distretti di Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Rosenheim (compresa la città) e Traunstein

c) Italia: i comuni distrettuali della Valle Isarco, della Val Pusteria e della Valle Wipptal.

(3) I documenti di cui al comma 1, lettere g e h, devono essere portati con sé e, su richiesta, consegnati agli organi di controllo.

Articolo 2

La presente ordinanza entra in vigore alla fine del giorno della pubblicazione.

PER FACILITARE LA COMPrensIONE DELLA MODIFICA SI RIPORTANO ALCUNI PASSAGGI DELL'ORDINANZA PRECEDENTEMENTE IN VIGORE:

§ 3 Divieto

(1) La guida sull'autostrada A 12 Inntal su entrambe le corsie direzionali dal chilometro 6,35 nel comune di Langkampfen al chilometro 90,00 nel comune di Zirl è vietata per i seguenti veicoli:

a) nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno nei giorni lavorativi nel periodo dalle 22.00 alle 5.00 e la domenica e i giorni festivi nel periodo dalle 23.00 alle 5.00 per gli autocarri o gli autoarticolati con un peso lordo massimo ammissibile superiore a 7,5 t e gli autocarri con rimorchio, quando la somma dei pesi lordi massimi ammissibili di entrambi i veicoli supera le 7,5 t

b) nel periodo compreso tra il 1° novembre di ogni anno e il 30 aprile dell'anno successivo, nei giorni lavorativi nel periodo dalle 20.00 alle 5.00 e la domenica e i giorni festivi nel periodo dalle 23.00 alle 5.00, da autocarri o autoarticolati con un peso lordo massimo ammissibile superiore a 7,5 t e autocarri con rimorchio, dove la somma dei pesi lordi massimi ammissibili di entrambi i veicoli è superiore a 7,5 t

(2) Tali misure hanno effetto diretto; non viene emesso alcun ordine con preavviso.

§ 4 Eccezioni

(1) Il divieto di cui al § 3 non pregiudica le eccezioni di cui al § 16 (2) IG-L:

- a) viaggi per il trasporto predominante di prodotti alimentari deperibili con una durata di conservazione di pochi giorni o per il trasporto esclusivo di stampe periodiche,
- b) Viaggi per mantenere cure mediche urgenti,
- c) Trasporto di animali vivi,
- d) i viaggi al servizio dei progetti di costruzione stradale sulle autostrade A 12 o A 13 o il prolungamento della via di accesso nord dell'asse ferroviario Monaco-Verona o la costruzione della galleria di base del Brennero
- e) Guida del servizio servizio di soccorso stradale,
- f) i viaggi non programmati delle forze armate austriache o delle truppe straniere che soggiornano in Austria in base alla legge sul soggiorno delle truppe, Gazzetta ufficiale federale I n. 57/2001, modificata da ultimo dalla Gazzetta ufficiale federale I n. 85/2009, o i viaggi di trasporto di aiuti di organismi riconosciuti
- g) viaggi con veicoli a motore da o verso il terminal ferroviario di Hall in Tirolo e da o verso il terminal ferroviario di Wörgl, se ciò può essere dimostrato da un documento adeguato,
- h) viaggi con veicoli a motore le cui emissioni di NOx non superano i 2,0 g/kWh (Euroclasse V), se ciò può essere dimostrato da un documento appropriato; questa deroga si applica fino al 31 ottobre 2011,
- i) viaggi con veicoli a motore le cui emissioni di NOx non superano 0,4 g/kWh (Euroclasse VI), se ciò può essere dimostrato da un documento appropriato; questa deroga si applica fino al 31 dicembre 2015

- j) Guida con veicoli a motore per l'uso dei quali, a seguito di un controllo ai sensi della Sezione 14 (3) IG-L, esiste un interesse pubblico prevalente da esaminare in ogni singolo caso e che sono contrassegnati in conformità ad un regolamento ai sensi della Sezione 14 (4) IG-L.

(2) I documenti di cui al comma 1, lettera g), punto i), devono essere portati con sé e, su richiesta, consegnati agli organi di controllo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA


DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza

Servizio Polizia Stradale

Registrato il 24/11/2020

Prot. 300/A/8971/20/101/3/3/9



280531

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Proroga dei termini di scadenza della revisione dei veicoli.
PRECISAZIONI

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
e, per conoscenza	
ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO	<u>LORO SEDI</u>
AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME	<u>TRENTO- BOLZANO</u>
ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale	<u>ROMA</u>
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria	<u>ROMA</u>
AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	<u>ROMA</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>
AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>CESENA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Fa seguito a precedenti note inerenti l'oggetto, in particolare alla circolare n. 300/A/7923/20/101/3/3/9 del 22 ottobre 2020.

Nella prima fase di applicazione delle disposizioni relative alla proroga dei termini di scadenza della revisione dei veicoli¹, sono state evidenziate alcune difficoltà nella lettura delle diverse proroghe di cui godono i veicoli in ragione della categoria di appartenenza e del regime giuridico più favorevole.

Infatti, le proroghe della scadenza della revisione dei veicoli sono disciplinate da due norme distinte:

- l'art. 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui:
 - i veicoli la cui revisione scade entro il 31 luglio 2020 (non è stata fissata una data iniziale) possono circolare fino al 31 ottobre 2020;
 - i veicoli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, possono circolare fino al 31 dicembre 2020;
 - i veicoli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 possono circolare fino al 28 febbraio 2021.

La proroga riguarda tutte le categorie di veicoli e trova applicazione solo sul territorio nazionale;

- il Regolamento (UE) 2020/698 del 25 maggio 2020, secondo cui i veicoli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 possono circolare fino ai sette mesi successivi alla scadenza medesima. La proroga è valida solo per i veicoli della categoria M, N, O₃, O₄, T₅, (con esclusione di quelli appartenenti alla categoria L, O₁, O₂)², e trova applicazione su tutto il territorio dell'Unione europea.

L'argomento è stato oggetto di approfondimento nella circolare suindicata del 22 ottobre 2020 che, nella scheda illustrativa n. 7, riporta una tabella riepilogativa delle

¹ Di cui all'art. 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

² Categorie veicoli:

M: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

N: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote;

O₃: Rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

O₄: Rimorchi con una massa massima superiore a 10 t;

T₅: trattori a ruote la cui velocità massima per costruzione è superiore a 40 km/h;

L: Ciclomotori e Motoveicoli a due, tre e quattro ruote;

O₁: Rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 t;

O₂: Rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

varie proroghe di cui beneficiano i veicoli immatricolati in Italia in considerazione della norma di riferimento e della categoria di appartenenza del veicolo.

Al fine di favorire la lettura dei diversi termini di scadenza e chiarire il contenuto della tabella riportata nell'allegato 7 della circolare citata, si rassegnano di seguito tutte le proroghe di cui beneficiano i veicoli immatricolati in Italia in considerazione della categoria del veicolo e del mese di scadenza della revisione.

Categoria veicoli	Scadenza revisione (mese)³	Proroga	Ambito territoriale proroga	Norma di riferimento	Note
Tutte	Fino al 31/01/2020 (senza dies a quo)	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Febbraio 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	Sino al 30/09/2020 proroga valida su tutto il territorio UE (Reg. 2020/698)
L, O ₁ , O ₂	Febbraio 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Marzo 2020	31/10/2020	Tutto il territorio UE compresa Italia	Art. 92 DL 18/2020 e Reg. 2020/698	La proroga della norma italiana coincide con quella europea
L, O ₁ , O ₂	Marzo 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Aprile 2020	30/11/2020	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	

⁽³⁾ Si rammenta che in Italia la revisione deve essere effettuata entro la fine del mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione o il veicolo è stato immatricolato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Categoria veicoli	Scadenza revisione (mese)⁴	Proroga	Ambito territoriale della proroga	Norma di riferimento	Note
L, O ₁ , O ₂	Aprile 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Maggio 2020	31/12/2020	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O ₁ , O ₂	Maggio 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Giugno 2020	31/01/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O ₁ , O ₂	Giugno 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Luglio 2020	28/02/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O ₁ , O ₂	Luglio 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Agosto 2020	31/03/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O ₁ , O ₂	Agosto 2020	31/12/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	Proroga introdotta dal DL 76/2020
Tutte	Settembre 2020	31/12/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	Proroga introdotta dal DL 76/2020

⁽⁴⁾ Si rammenta che in Italia la revisione deve essere effettuata entro la fine del mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione o il veicolo è stato immatricolato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Categoria veicoli	Scadenza revisione (mese) ⁵	Proroga	Ambito territoriale della proroga	Norma di riferimento	Note
Tutte	Ottobre 2020	28/02/2021	Italia	Art. 92 DL 18/2020	Proroga introdotta dal DL 76/2020
Tutte	Novembre 2020	28/02/2021	Italia	Art. 92 DL 18/2020	Proroga introdotta dal DL 76/2020
Tutte	Dicembre 2020	28/02/2021	Italia	Art. 92 DL 18/2020	Proroga introdotta dal DL 76/2020

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

⁽⁵⁾ Si rammenta che in Italia la revisione deve essere effettuata entro la fine del mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione o il veicolo è stato immatricolato.

Circolare prot. n. 300/A7923/20/101/3/3/9 del 22/10/2020

PROROGA DEI TERMINI DI REVISIONE DEI VEICOLI

Testo integrato dell'art. 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 92

Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli

(commi 1-3 omissis)

- 4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.**

(commi 4-bis-4sexies omissis)

4-septies. *Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.*

L'art. 49, comma 5-septies del DL modifica l'art. 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo due ulteriori proroghe dei termini per la sottoposizione dei veicoli a motore alle attività di visita e prova ai sensi degli artt. 75 e 78 CdS e ai controlli di revisione ai sensi dell'art. 80 CdS.

La nuova formulazione del citato art. 92, mantenendo comunque le proroghe previste nel testo previgente, consente:

- ai veicoli da sottoporre a visita e prova o a revisione nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 30.09.2020, di circolare fino al 31.12.2020;
- ai veicoli da sottoporre a visita e prova o a revisione nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31.12.2020, di circolare fino al 28.02.2021.

Circolare prot. n. 300/A7923/20/101/3/3/9 del 22/10/2020

1. VISITA E PROVA AI SENSI DEGLI ARTT. 75 E 78 CDS

Per i veicoli che devono essere sottoposti a visita e prova ai sensi degli artt. 75 e 78 CdS, ai fini della determinazione dei termini di effettuazione dell'operazione occorre tener conto che:

- per le operazioni che prevedono una scadenza periodica⁽¹⁾ si deve far riferimento a tale scadenza;
- per le operazioni di allestimento o modifica delle caratteristiche costruttive che, invece, impongono la visita e prova al momento dell'immissione in circolazione (ad es. nuovo allestimento di veicolo, aggiunta di accessori che richiedono aggiornamento della carta di circolazione, modifica a caratteristiche costruttive o funzionali, ecc.), il termine sopraindicato, di fatto, coincide con il momento in cui il veicolo è sorpreso a circolare.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle varie proroghe relative alle operazioni di visita e prova di cui beneficiano i veicoli immatricolati in Italia.

Termine per effettuazione della visita e prova (fino al)	Proroga	Categorie di veicoli	Ambito territoriale della proroga	Norma di riferimento
31 luglio 2020 (senza <i>dies a quo</i>)	31 ottobre 2020	Tutte	Solo in Italia	Art. 92 DL 18/2020
Dal 1° agosto 2020 Al 30 settembre 2020	31 dicembre 2020	Tutte	Solo in Italia	Art. 92 DL 18/2020
Dal 1° ottobre 2020 Al 31 dicembre 2020	28 febbraio 2021	Tutte	Solo in Italia	Art. 92 DL 18/2020

2. REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 80 CDS

Per quanto riguarda le operazioni di revisione ai sensi dell'art. 80 CdS, si rammenta che, oltre alle tre diverse proroghe previste dall'art. 92 in argomento, i veicoli a motore appartenenti alle categorie M, N, O₃, O₄, e T₅, beneficiano delle deroghe contenute nell'art. 5 del Regolamento (UE)2020/698 con le quali le disposizioni del medesimo art. 92 devono essere coordinate.

⁽¹⁾ A titolo esemplificativo si riportano alcune ipotesi che rientrano nella proroga in esame: Scadenza c.d. Barrato Rosa per i veicoli che trasportano merci in regime ADR; Sostituzione dei serbatoi GPL; Scadenza del documento di approvazione tecnica per i veicoli che trasportano merci in regime ATP; Sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano; Prove tecniche di tenuta ed efficacia delle cisterne nell'intervallo di tre o sei anni.

Circolare prot. n. 300/A7923/20/101/3/3/9 del 22/10/2020

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle varie proroghe di cui beneficiano i veicoli immatricolati in Italia in considerazione della norma di riferimento e della categoria di appartenenza del veicolo.

Scadenza della revisione	Proroga	Categorie di veicoli	Ambito territoriale della proroga	Norma di riferimento
31 luglio 2020 (senza <i>dies a quo</i>)	31 ottobre 2020 ⁽²⁾	Tutte	Solo in Italia	Art. 92 DL 18/2020
Dal 1° febbraio 2020 Al 31 agosto 2020	7 mesi successivi alla scadenza ⁽³⁾	M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Tutto il territorio UE	Reg. 2020/698
Dal 1° settembre 2020 Al 30 Settembre 2020	31 dicembre 2020	M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Solo in Italia	Art. 92 DL 18/2020
Dal 1° agosto 2020 Al 30 settembre 2020	31 dicembre 2020	L, O ₁ , O ₂	Solo in Italia	Art. 92 DL 18/2020
Dal 1° ottobre 2020 Al 31 dicembre 2020	28 febbraio 2021	Tutte	Solo in Italia	Art. 92 DL 18/2020

L'art. 49, comma 5-septies del decreto, al fine di ridurre i tempi di espletamento delle attività di revisione, introduce, inoltre, il nuovo comma 4-septies dell'art. 92 del D.L. n. 18/2020 prevedendo, la possibilità che le medesime attività possano essere svolte, fino al 31 marzo 2021, anche dagli ispettori del Ministero indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017.

⁽²⁾ Tuttavia, per i soli veicoli a motore appartenenti alle categorie M, N, O₃, O₄, e T₅, i cui termini della revisione scadono nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 agosto 2020 risultano più favorevoli le norme di cui all'art. 5 del Reg. 2020/698 che consentono di circolare su tutto il territorio dell'UE fino ai 7 mesi successivi alla scadenza (pertanto, le scadenze di aprile 2020 sono prorogate a novembre 2020, quelle di maggio 2020 a dicembre 2020, quelle di giugno 2020 a gennaio 2021, quelle di luglio 2020 a febbraio 2021 e quelle di agosto 2020 a marzo 2021).

⁽³⁾ I veicoli immatricolati in Italia, i cui termini della revisione scadono il 28 febbraio 2020, rimangono sottoposti, per la sola circolazione sul territorio nazionale, alla più favorevole disciplina prevista dall'art. 92 che consente la circolazione fino al 31 ottobre 2020.